

contenuti erano già stati recepiti nell'ordinamento europeo con la decisione (PESC) del Consiglio 368/2016 del 14 marzo 2016 che modificava a sua volta la decisione (PESC) 402/2002.

Il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio del 20 settembre 2016 ha dato attuazione alle misure stabilite con la ricordata decisione (PESC) 2016/1693, recante i criteri di designazione UE - aggiuntivi ed autonomi rispetto quelli di cui alla UNSCR n. 2253 (2015).

Al riguardo, l'allegato I del regolamento contiene un'elencazione delle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi sottoposti alla sanzione del congelamento di fondi e di risorse economiche, essendo stati identificati dal Consiglio, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2016/1693, come soggetti:

a) associati all'ISIL (Dàesh) e ad Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:

- partecipanti al finanziamento dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;
- partecipanti alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività o impartiscono o ricevono corsi di addestramento terroristico, comprese istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie con lo scopo di commettere atti terroristici, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- hanno scambi commerciali con l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in particolare di petrolio, prodotti petroliferi, raffinerie modulari e materiali connessi, nonché di altre risorse naturali e beni culturali;
- forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso all'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b) che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:

- perpetrare, pianificare, preparare o prendere parte ad atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure

- impartire o ricevere un addestramento terroristico per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure
 - sostenere in qualunque altro modo l'ISIL (Dàesh), Al Qaeda o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- c)** che cercano di entrare nell'Unione per motivi identici a quelli elencati alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- d)** che reclutano o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:
- mettendo a disposizione o raccogliendo, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo fondi destinati a finanziare i viaggi di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c); organizzando il viaggio di persone che si prefiggono gli scopi di cui alle lettere b) e c), o facilitandolo in qualunque altro modo;
 - istigando un'altra persona a partecipare ad atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- e)** che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici;
- f)** che sono coinvolti o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione.

Allo stato attuale non sono state proposte designazioni secondo i menzionati criteri autonomi.

Il regolamento del Consiglio 881/2002 del 27 maggio 2002, nel quale sono già state trasposte le misure ONU, al fine di recepire il contenuto della UNSCR n. 2253 - resterà in vigore, mentre i “criteri UE” sono stati trasposti tramite il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio del 20 settembre 2016.

7.1.3 Il *Counter-Isil Financing Group* (CIFG)

Nel quadro della Coalizione Internazionale anti-Daesh, nel febbraio 2015, l'Italia ha assunto - insieme a Stati Uniti e Arabia Saudita - la co-leadership del *Counter-ISIL Financing Group* (CIFG), il cui obiettivo è l'elaborazione e l'adozione di misure concrete per drenare le fonti di reddito di Daesh, comprometterne la capacità di sfruttare il sistema finanziario internazionale e minarne la sostenibilità economica.

Nel 2016 si è tenuto il V CIFG Meeting (Roma, 7-8 aprile), nel corso del quale si è evidenziata la significativa riduzione delle risorse finanziarie a disposizione di Daesh.

Nel corso del VI CIFG Meeting (Kuwait City, 24 ottobre 2016), è stato approvato un Report nel settore dei flussi finanziari transfrontalieri illegali che individua i 4 principali canali attraverso i quali Daesh riceve e trasferisce fondi dall'estero (banche, *exchange houses* e *money transfers*, contrabbando di contanti e carte prepagate), ne analizza le relative metodologie e suggerisce azioni e linee di intervento. A fronte delle crescenti difficoltà di Daesh nel reperimento di risorse finanziarie, gli Stati Membri hanno concordato nel ritenere che al prosieguo dell'azione di contrasto occorra associare la destinazione di risorse ed energie verso lo sviluppo di programmi di assistenza tecnica e formazione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) a favore delle Autorità dei Paesi maggiormente esposti (non solo Iraq, Siria e Libia, ma anche gli Stati con essi confinanti). A tal fine, l'Italia, il MAECI ha elaborato in stretto raccordo con il Comando Generale della Guardia di Finanza un programma di assistenza tecnica e formazione nel settore dell'investigazione economico-finanziaria e del CFT a favore di Libia, Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. Nel corso dell'ultimo incontro di Copenaghen (29-30 marzo 2017), è stata sottolineata la necessità di rafforzare l'operatività del Gruppo, attraverso una maggiore condivisione di informazioni e di *Best Practices* ed il rafforzamento della collaborazione a livello regionale.

7.1.4 La strategia della *Financial Action Task Force* (FATF)

A seguito dell'intensificarsi della minaccia terroristica a partire dalla fine del 2014, e con episodi ancora più cruenti e destabilizzanti per tutto il 2015 e 2016, il FATF ha adottato, nel febbraio 2016, la sua Strategia di contrasto al terrorismo (*FATF's strategy on combating terrorist financing*).

Aree di lavoro e temi di approfondimento della Strategia del FATF

1. miglioramento e aggiornamento della comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo, in particolare il finanziamento di ISIL/Da'esh;
2. impegno affinché gli standard FATF forniscano strumenti aggiornati ed efficaci idonei ad identificare e annullare le attività di finanziamento del terrorismo;
3. impegno affinché i paesi applichino efficacemente gli strumenti, tra i quali le sanzioni finanziarie mirate, per identificare e contrastare le attività di finanziamento del terrorismo;
4. identificazione e adozione di misure nei confronti dei paesi con deficit strategici nella prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo;
5. impulso per un più efficace coordinamento domestico e cooperazione internazionale per combattere il finanziamento.

Di seguito si evidenziano le principali attività svolte nell'ambito FATF relative alla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

Un focus specifico è stato posto sull'accesso e lo scambio d'informazioni (a livello domestico, internazionale, e con il settore privato), ed in particolare sulle barriere che impediscono uno scambio effettivo delle informazioni tra le Autorità.

In risposta alle azioni nascenti dalla *FATF Strategy*, si è concluso nel giugno 2017 il “*Project on effective domestic inter-agency information sharing*”, progetto al quale l'Italia ha contribuito attivamente in costante coordinamento con le Autorità nazionali competenti: in esso emergono le difficoltà e le buone pratiche adottate nei contesti nazionali per l'efficace condivisione delle informazioni, finanziarie, investigative e sensibili, ai fini del contrasto del terrorismo e del suo finanziamento.

Per ciò che riguarda la definizione degli standard, la Plenaria di Ottobre ha approvato la revisione della Nota Interpretativa alla R5 - Reato di finanziamento del terrorismo e del suo Glossario.

Ai fini della criminalizzazione del finanziamento, rilevano i fondi e le “altre attività” a questi assimilabili: le definizioni della R5 e delle R6 - Sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo sono adesso allineate. Inoltre, di particolare interesse, è la modifica operata al Glossario, nel quale il termine “fondi e/o altri beni” deve essere inteso come ricomprensivo anche il petrolio, le risorse naturali e i materiali correlati. Tale precisazione è volta a chiarire che il supporto a terroristi e gruppi nella forma del commercio di tali beni rientra quindi nella portata applicativa del reato di finanziamento del terrorismo.

È stata infine adottata la “*Guidance on the criminalisation of terrorist financing*”, la quale spiegando e descrivendo con esemplificazioni dei sistemi nazionali vigenti i molteplici aspetti che la previsione criminale dovrà ricomprensivo, fornisce una base solida per l'implementazione di ciascun requisito della Raccomandazione 5.

7.1.5 L'analisi del rischio di finanziamento del terrorismo in Italia

La minaccia terroristica collegata all'azione dei gruppi di matrice jihadista nel contesto internazionale si concretizza nell'adesione a tali gruppi di diversi soggetti, sia terroristi home-grown sia foreign terrorist fighters, anche organizzati in cellule.

Il terrorismo *home-grown* costituisce, per attualità e concretezza, la principale forma di minaccia terroristica di matrice confessionale nei Paesi europei.

Dalla fine del 2014, la tipologia dominante è relativa a casi in cui a rendersi protagonisti di progettualità dagli esiti offensivi sono stati singoli individui o micro-cellule, all'apparenza isolati, talvolta autoctoni, privi di connessioni evidenti con i network terroristici internazionali.

A ciò si aggiunge la minaccia posta dai *Foreign Terrorist Fighters* (FTFs), circa un centinaio dall'Italia alla data di giugno 2016, ovvero i combattenti stranieri che dopo aver partecipato ai teatri jihadisti (Siria e Iraq) ritornano nei paesi di residenza (*returnees*) costituendo una minaccia potenziale verso gli interessi occidentali per le competenze militari ed operative nel frattempo maturate e l'ulteriore radicalizzazione violenta.

Anche a seguito della tipologia di attentati avvenuti nella seconda parte del 2016 e della loro progressione, si ritiene che, attualmente, i rischi maggiori per la sicurezza derivino da eventuali azioni condotte da attori individuali, recettori degli appelli lanciati dall'apparato propagandistico dello Stato islamico i cui attacchi, anche quelli condotti con modalità non complesse, sono connotati da imprevedibilità ed elevata potenzialità offensiva.

L'Italia è fortemente esposta alla minaccia del terrorismo di matrice islamista per il contributo reso all'attività internazionale di contrasto e per la presenza, nella Città del Vaticano, del Santo Padre, uno dei più importanti simboli religiosi e culturali da colpire.

Sebbene le celebrazioni connesse al Giubileo della Misericordia si siano concluse senza eventi significativi sotto il profilo della sicurezza, si sono registrati, durante tutto il 2016, diversi comunicati e video, diffusi sul *Web*, nei quali si menziona la "conquista di Roma".

L'esposizione geografica dell'Italia al passaggio di *foreign fighters* provenienti dai paesi nord europei, diretti o di ritorno dall'area mediorientale, ha portato all'implementazione dello scambio di informazioni con il comparto di intelligence e con gli omologhi uffici esteri. Sono stati attuati dispositivi di controllo nei valichi di frontiera più sensibili al fenomeno, con lo scopo di monitorare le posizioni particolarmente significative sotto il

profilo della sicurezza. L'attività, svolta in linea con le indicazioni dell'Unione europea, che individuano nel controllo delle frontiere, interne ed esterne all'area Schengen, uno degli strumenti più efficaci per il contrasto della minaccia posta dai *foreign fighters returnees*, ha portato all'incremento del numero dei soggetti arrestati, denunciati e sottoposti a procedura di espulsione e respingimento.

Sul piano della collaborazione internazionale, l'Italia ha partecipato attivamente, in ambito europeo, alle principali iniziative adottate per monitorare il fenomeno dei *foreign fighters*. Si menzionano: il *Focal point travellers*, un data base istituito da Europol e alimentato dagli Stati membri, in cui confluiscono informazioni su soggetti sospettati di effettuare, o che abbiano effettuato viaggi verso i teatri di conflitto; il *Working Group Dumas*, guidato dall'Italia che, attraverso un gruppo di esperti, ha affidato ai paesi europei il compito di individuare i piani d'azione, le aree di intervento e gli strumenti di contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e di armonizzarli in un'unica cornice legale sotto la supervisione di Europol.

Inoltre è stata costituita su iniziativa italiana, nell'ambito del semestre di presidenza dell'Unione europea, una rete di punti di contatto antiterrorismo, in partenariato con Europol, dedicata allo scambio immediato di informazioni relative al fenomeno.

Il finanziamento del terrorismo in Italia si è configurato finora principalmente come autofinanziamento, intendendo con ciò che la fonte di finanziamento non proviene dall'esterno rispetto al soggetto/gruppo ma è quest'ultimo o il gruppo stesso che si procura le risorse finanziarie per la propria attività. Si può trattare di fondi di origine lecita (salari/liquidazione a seguito di dimissioni, proventi della vendita di mobilia) ovvero di fondi di origine illecita, quali i proventi di attività criminale (piccoli furti, immigrazione clandestina, falsificazione documenti, false fatturazioni). Il fabbisogno finanziario delle attività terroristiche si rivela di limitato e/o frammentato spessore, sovente inquadrabile in condotte di autofinanziamento mentre i sistemi solitamente utilizzati sono spesso diversi da quelli ufficiali e quindi difficilmente tracciabili.

Dal punto di vista finanziario, nel 2016 si è assistito ad una significativa crescita delle segnalazioni di operazioni sospette classificate come finanziamento del terrorismo; al 31 dicembre 2016 sono pervenute alla UIF 619 segnalazioni, oltre il doppio delle segnalazioni pervenute nel 2015. Il trend delle SOS ricevute nei primi cinque mesi del 2017 (circa 400) registra un'ulteriore crescita rispetto allo stesso periodo del 2016.

Il significativo incremento delle segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo è indicativo dell'accresciuta consapevolezza degli operatori in merito alla necessità di elevare i livelli di guardia a fronte della recrudescenza delle minacce.

Tale andamento è in buona parte ascrivibile alla maggiore attenzione riservata dai soggetti obbligati, sia in termini di percezione del rischio sia in termini di qualificazione del sospetto, e dalla progressiva applicazione degli indicatori di rischio diramati dalla UIF nell'aprile 2016³².

Nel corso del 2016 sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi 614 segnalazioni di operazioni sospette.

Dall'approfondimento delle 614 segnalazioni di maggior interesse investigativo dell'annualità 2016:

- 55 segnalazioni per operazioni sospette sono confluite in procedimenti penali esistenti per reati in materia di terrorismo ed in particolare:
- 23 ipotesi di cui all'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- 5 ipotesi di cui all'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati);
- 2 ipotesi di cui all'art. 270-quater c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale);
- 2 ipotesi di cui all'art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- 1 ipotesi di cui all'art. 270 c.p. (Associazioni sovversive).

I *money remitters* possono essere un canale di trasferimento appetibile per i bassi costi e la minore professionalizzazione degli operatori. A questo si aggiungano i fenomeni di esercizio abusivo di trasferimento dei fondi, sul tipo degli hawala. Il trasporto di denaro al seguito è un'ulteriore modalità riscontrata di trasferimento di denaro all'estero.

Si richiama infine la necessità di guardare con maggiore attenzione, attraverso un'approfondita analisi finanziaria e investigativa, a fenomeni di riciclaggio di denaro che talvolta possono nascondere attività di finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne, invece, strumenti di pagamento quali le carte prepagate, che in teoria potrebbero favorire l'anonimato, e le *virtual currencies*, in potenziale forte crescita, anche tenendo conto dell'esperienza di altri Paesi, non sono finora emerse evidenze circa la sussistenza di un rischio attuale di loro utilizzo per il finanziamento del terrorismo.

Le azioni di contrasto attivate in Italia nel 2016

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli - ha applicato modelli di analisi delle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, dichiarate o irregolari, ricercando le correlazioni con i flussi di merce a rischio in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato, con particolare attenzione ai viaggiatori ed alle spedizioni provenienti o destinate a paesi interessati da fenomeni di alta instabilità istituzionale o militare, nel medio Oriente ed in Africa.

I criteri e gli elementi di rischio individuati sono stati inseriti anche nel circuito doganale di controllo telematico, selezionando per l'ispezione fisica spedizioni dichiarate per l'importazione e l'esportazione, presso i competenti uffici doganali di valico aeroportuale, portuale e terrestre, in corrispondenza al controllo valutario mirato di viaggiatori attivi su determinate rotte.

Le analisi condotte hanno riguardato circa 10.000 dichiarazioni valutarie ed oltre 3.500 verbalizzazioni valutarie secondo modelli predittivi predisposti dall'Unità, partecipati e condivisi dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nell'ambito della Convenzione in essere tra l'Amministrazione Doganale e la Procura Nazionale. Sono state così individuate oltre 300 posizioni soggettive di specifico interesse per le specifiche finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, segnalate alla UIF della Banca d'Italia ed alla DNA.

Nello stesso ambito operativo, la centrale struttura di intelligence doganale ha coordinato centinaia di controlli doganali svolti presso decine di uffici doganali portuali, per l'ispezione fisica e documentale di esportazioni aventi ad oggetto veicoli

³² <https://UIF.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/COMUNICAZIONE-UIF-180416.pdf>

e loro parti, generatori di corrente e altri prodotti destinati verso Paesi caratterizzati dalla presenza di organizzazioni terroristiche di matrice islamista o sottoposti a misure restrittive del commercio estero.

A seguito delle iniziative intraprese dall'Agenzia, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha istituito nel mese di marzo 2016 un tavolo di lavoro congiunto tra la Procura Nazionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'UIF della Banca d'Italia, stabilendo azioni convergenti e sinergie istituzionali per l'analisi dei fenomeni e degli ambiti del commercio internazionale potenzialmente riferibili agli interessi patrimoniali della criminalità organizzata e delle strutture di finanziamento del terrorismo islamista. Le attività condotte dall'Agenzia nell'ambito del tavolo permanente hanno individuato 150 posizioni soggettive ritenute di interesse, attive nei settori imprenditoriali tipici del trasferimento di valuta e dei phone-center.

A livello internazionale, nel 2016 sono stati rafforzati gli scambi di informazione e la collaborazione istituzionale con le amministrazioni doganali dell'Unione interessate dalle rotte selezionate a maggiore rischio specifico; la struttura centrale Antifrode ha inviato numerose segnalazioni mirate e richieste di informazioni alle Amministrazioni doganali della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Spagna e del Regno Unito incrociando i dati delle esportazioni dirette verso Paesi africani e mediorientali con le dichiarazioni valutarie selezionate nell'ambito dei cluster di riferimento; parallelamente ha richiesto e partecipato a riunioni di coordinamento a Parigi, a L'Aja e a Roma.

Nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria delegate dalle competenti Procure della Repubblica per la repressione di delitti inerenti il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo di matrice islamista, la struttura antifrode centrale dell'Agenzia ha svolto ricerche ed analisi dei flussi, procedendo anche al coordinamento di centinaia di controlli doganali mirati presso decine di Uffici territoriali, selezionati sulla base di specifici profili di rischio elaborati per corrispondere alle esigenze investigative della delegante Autorità Giudiziaria.

Il contesto operativo ha richiesto l'inoltro di oltre 20 annotazioni di polizia giudiziaria nelle quali sono state compendiate le investigazioni inerenti le attività di commercio estero realizzate da decine di soggetti individuati quali agenti attivi nella movimentazione transfrontaliera di merci e di denaro contante, dei quali 4 sono risultati essere *foreign fighters*.

Per tutto il 2016 hanno assunto particolare rilevanza le attività condotte dall'Ufficio Intelligence per:

- la ricostruzione dei flussi di valuta sospetta - per milioni di euro - introdotti o transitati in Italia, dalla Libia e dalla Tunisia, destinati anche ad altri paesi dell'Unione Europea, ricercando i possibili impieghi ed utilizzatori nel territorio nazionale e degli altri Stati Membri, ed identificando settori merceologici e poli geografici sui quali concentrare risorse ed azioni sinergiche;
- il contrasto al trafugamento di beni culturali, disponendo il rafforzamento dei controlli all'importazione per determinati settori merceologici e spedizioni provenienti da aeree a rischio trafugamento, selezionando le filiere logistiche in considerazione delle potenziali triangolazioni. I controlli mirati hanno riguardato decine di operazioni doganali presso 2 porti nazionali;
- contrasto al commercio illecito di fonti energetiche provenienti dal medio Oriente e dal nord Africa, rilevando picchi dei volumi dichiarati ed anomalie inerenti origine, provenienza e valore di transazione imponibile esposto al momento della importazione. Sono tuttora in corso centinaia di azioni mirate per la revisione dell'accertamento, che hanno comportato in determinati casi le segnalazioni di rito alle competenti Autorità Giudiziarie.

Le attività della Guardia di Finanza

Ai fini di indirizzare la propria operatività di contrasto in modo più efficace, la Guardia di Finanza ha avviato l'elaborazione di tre analisi operative di rischio.

La prima, denominata "BOOKS, MONEY, GUN", prevede la selezione di associazioni/ONLUS di matrice islamica esistenti sul territorio nazionale, nonché dei soggetti ad esse collegate, attraverso la consultazione di tutte le banche dati in uso, partendo dall'esame delle segnalazioni di operazioni sospette riferibili ai suddetti enti no profit, in modo da individuare quelle che denotano criticità tali da giustificare l'avvio di una successiva attività investigativa.

Il percorso di analisi prevede la redazione di una relazione esplicativa - contenente anche una breve sintesi della normativa civilistica e fiscale che regola l'istituzione delle associazioni no profit - e, per ciascuna associazione, una scheda contenente gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'analisi, comprensiva del livello di rischio rilevato.

Le schede riferite a ciascuna associazione selezionata, unitamente alla relazione esplicativa del percorso di analisi svolto, fanno parte integrante delle Segnalazioni Operative Qualificate (S.O.Q.) che verranno inviate ai Reparti territorialmente competenti.

La seconda analisi operativa di rischio, denominata "DANGEROUS MONEY TRANSFER", fa riferimento alle movimentazioni di denaro attraverso il canale *money transfer*.

L'analisi, avviata nel corrente anno, si basa sull'acquisizione delle numerose transazioni finanziarie riferite ai *money transfer* operanti sul territorio italiano e sulla individuazione di quattro profili di rischio, qualitativi e quantitativi, al fine di far emergere agenti rientranti in una o più categorie di rischio.

Attraverso i successivi approfondimenti investigativi, condotti valorizzando il patrimonio informativo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e delle banche dati in uso al Corpo, potranno essere individuati gli agenti che denotano criticità tali da giustificare l'avvio di una successiva attività ispettiva.

Detta analisi è fondata e tiene conto del c.d. "rischio inerente" riferito agli agenti degli istituti di pagamento, richiamato dal Fondo Monetario Internazionale a conclusione della procedura di valutazione del dispositivo nazionale antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, condotta nel corso del 2015.

La terza analisi, denominata "CROSS BORDER CASH", si basa sui dati relativi alle movimentazioni transfrontaliere di denaro da acquisire, "massivamente", attraverso l'apposita banca dati dell'Agenzia delle Dogane ove sono archiviate le dichiarazioni valutarie nonché sulla base dei nominativi dei soggetti verbalizzati per violazione della normativa di settore.

Ottenuto tale bacino di posizioni, si opererà una conseguente approfondita analisi attraverso la consultazione di tutte le banche dati disponibili, al fine di individuare specifici profili di pericolosità in ordine a condotte,

direttamente o indirettamente, riconducibili a casi di finanziamento del terrorismo, oltre ad eventuali diverse tipologie di illeciti.

La UIF ha attivato nel proprio sito internet un Portale specificamente dedicato alla materia al fine di consentire agli operatori un facile e immediato accesso alle pubblicazioni rilevanti degli organismi internazionali e agevolare l'individuazione di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo.

Misure di carattere ordinativo

Dal primo agosto 2016, è stato istituito, nell'ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, il Gruppo Investigativo Finanziamento Terrorismo (G.I.F.T.) con il compito di:

- approfondire le richieste di informazioni inoltrate dalle FIU estere in materia di finanziamento del terrorismo, pervenute per il tramite dell'UIF per l'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- sviluppare gli appunti informativi originati dal II Reparto del Comando Generale della GdF, incluse le attivazioni provenienti dal CASA e da altri Enti esterni;
- corrispondere ad eventuali richieste avanzate dalla DNAA, per effetto di quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Corpo in data 21 ottobre 2015;
- effettuare analisi di rischio, finalizzate all'individuazione delle dinamiche concernenti il finanziamento del terrorismo;
- approfondire le segnalazioni di operazioni sospette, attinenti allo specifico fenomeno.

Parallelamente, dalla stessa data, è stato potenziato il II Reparto – Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali del Comando Generale che costituirà una “cabina di regia” per promuovere e coordinare i flussi informativi sia all'interno della G.d.F. e, quindi, orientare in modo proficuo l'attività investigativa nel settore, che verso Enti esterni.

Tali manovre di revisione ordinativa sono state recentemente completate con l'istituzione, a far data dal 1 gennaio 2017, delle Sezioni Investigative Finanziamento al terrorismo in seno ai Nuclei di Polizia Tributaria di Roma, Milano e Napoli.

Misure di carattere operativo

Mirate iniziative sono state inoltre adottate in materia di controlli ai *money transfer*. Si tratta, in particolare, di interventi che, aggiungendosi ai servizi ordinariamente svolti nello specifico settore operativo, vale a dire gli approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette e l'esecuzione di attività ispettive antiriciclaggio, hanno l'obiettivo di aumentare ulteriormente il livello di attenzione nei confronti dei soggetti utilizzatori dei *money transfer*, tenuto conto dei profili di rischio da più fonti segnalati circa il possibile utilizzo di tale circuito per finalità di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo.

In questo ambito, le verifiche eseguite sono state finalizzate sostanzialmente ad identificare gli avventori ed i clienti presenti all'interno dei locali all'atto dell'accesso; richiedere a coloro che hanno posto in essere operazioni di trasferimento di denaro l'esibizione della documentazione attestante la transazione eseguita ed accertare l'esistenza di eventuali precedenti di polizia a carico degli stessi soggetti oppure l'inserimento degli stessi nelle *black list* antiterrorismo.

Tale piano d'azione ha anche lo scopo di incrementare ed arricchire il livello di conoscenza dei Reparti operativi, in ambito locale, circa gli operatori del settore presenti nelle rispettive circoscrizioni di servizio, anche al fine di corroborare l'analisi di rischio propedeutica all'avvio di ispezioni più strutturate.

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti 3.087 accertamenti che hanno permesso di identificare 4.782 persone, di cui 688 con precedenti di polizia, nonché di pervenire alla contestazione di 60 violazioni penali e di 30 sanzioni amministrative.

7.2 Le misure restrittive internazionali ed europee adottate nei confronti della Corea del Nord: inasprimento e prospettive future

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 2087 (2013) e 2094 (2013), già nel 2013 l'Unione Europea aveva inasprito il regime sanzionatorio vigente verso la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) con la decisione PESC 183/2013 e il regolamento UE 296/2013 (recante modifiche al regolamento UE n. 329/2007).

In seguito al test nucleare e al lancio di missili balistici effettuati il 6 gennaio e il 7 febbraio 2016 dalla Corea del nord, il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 2270 (2016), con cui è stato ulteriormente aggravato l'impianto sanzionatorio

vigente verso la RPDC33. A quest'ultima risoluzione, l'Unione Europea ha dato seguito con decisione PESC 319/2016 del 4 marzo 2016 e il suo regolamento di attuazione UE n. 315/2016.

Inoltre, in considerazione della gravità delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali poste in essere dalla RPDC nella regione e al di fuori di essa, il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di imporre sanzioni autonome che si aggiungono a quelle decise dall'ONU.

Data la complessità dal punto di vista procedurale dell'elaborazione di tali ulteriori misure, si è proceduto all'adozione dei relativi atti legali in due fasi.

In un primo momento, il Consiglio si è limitato ad adottare la decisione PESC785 del 19 maggio 2016 – attuata dal regolamento UE 780/2016 – che aggiunge all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive 18 persone fisiche, 1 persona giuridica e aggiorna i dati identificativi relativi a 2 individui già inclusi nelle liste UE. Successivamente, il 27 maggio 2016, sono stati approvati la decisione PESC 849/2016 (che abroga per motivi di chiarezza la decisione PESC 183/2013) e il relativo regolamento UE 841/2016. Tali atti legali integrano in un unico corpo normativo le misure restrittive adottate dall'UE in esecuzione delle rilevanti Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e le sanzioni aggiuntive, anche di natura settoriale, negoziate tra i partner UE.

In sintesi, in aggiunta alle previgenti misure restrittive, la decisione PESC 849/2016 vieta: la fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC di ulteriori prodotti, materiali e attrezzature connessi a beni e tecnologie a duplice uso; il trasferimento di fondi alla e dalla RPDC (salvo specifica, preventiva autorizzazione); gli investimenti della RPDC e dei suoi cittadini nei territori sotto la giurisdizione degli Stati Membri e gli investimenti di cittadini o entità dell'UE in Corea del nord. Nel settore dei trasporti, è fatto divieto a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del nord di atterrare, decollare o sorvolare il territorio degli Stati Membri, nonché a qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del nord di fare ingresso nei porti degli Stati Membri. La decisione introduce inoltre il divieto di importare articoli di lusso dalla Corea del nord e pone divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio con il Paese asiatico.

³³ In particolare, le misure introdotte con la UNSCR 2270 (2016) comprendono: criteri aggiuntivi di inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei beni, divieti settoriali sull'acquisto di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, terre rare, carbone, ferro e minerale di ferro dalla Corea del Nord, divieti sulla vendita o sulla fornitura di carburante per aerei, divieti sul mantenimento di conti di corrispondenza e imprese comuni con banche ed entità che hanno legami con la Corea del Nord e misure restrittive supplementari nel settore dei trasporti. Ulteriori divieti riguardano il trasferimento e l'acquisto di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord.

In risposta all'ulteriore test nucleare eseguito il 9 settembre 2016 dalla Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 2321 (2016) del 30 novembre 2016, che ha ulteriormente inasprito il regime sanzionatorio vigente nei confronti della Corea del nord.

In particolare, tali misure comprendono restrizioni sulle operazioni riguardanti carbone, ferro e minerale di ferro provenienti dalla RPDC e un divieto sulle importazioni di rame, nichel, argento e zinco nonché statue provenienti dalla RPDC. Le misure includono anche il divieto di esportare nuovi elicotteri e navi nella RPDC, l'inasprimento delle restrizioni esistenti nel settore dei trasporti nonché nel settore finanziario, come il divieto per rappresentanze diplomatiche e diplomatici della RPDC di disporre di più di un conto bancario nell'UE e le restrizioni sull'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC nell'UE.

Gli atti giuridici prevedono inoltre che gli Stati membri adottino ulteriori misure al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ai programmi legati al nucleare e ai missili balistici e che essi sospendano la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica.

Come per le sanzioni esistenti, tali misure restrittive sono concepite in modo da evitare conseguenze umanitarie avverse per la popolazione civile del paese. Includono pertanto deroghe per scopi umanitari e di sussistenza, ove opportuno.

La risoluzione ha inoltre aggiunto 11 persone e 10 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni e a restrizioni di viaggio nel caso delle persone. Tale aggiunta è stata recepita nel diritto dell'UE con la decisione 2016/2217 adottata del Consiglio l'8 dicembre 2016.

Al fine di trasporre le relative previsioni nella normativa dell'Unione Europea, in data 27 febbraio 2017 è stata pubblicata la decisione 2017/345/PESC, che modifica la decisione 2016/849/PESC, nonché il regolamento (UE) 330/2017 del Consiglio del 18 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007.

Tra le misure restrittive di natura finanziaria introdotte dal menzionato Regolamento, si segnalano in particolare le seguenti:

1. *Beni immobili*. L'articolo 4sexies dispone il divieto di: trasferire, o comunque mettere a disposizione beni immobili, direttamente o indirettamente a persone, entità o organismi

del Governo della Corea del nord, a qualsiasi titolo, salvo lo svolgimento di attività diplomatiche e consolari; acquisire beni immobili da persone, entità o organismi del Governo della Corea del nord; intraprendere qualsiasi attività connessa all'utilizzo di beni immobili, posseduti detenuti o altrimenti utilizzati da persone, entità o organismi del Governo della Corea del Nord, fatta eccezione per la fornitura di beni e servizi che sono essenziali per il funzionamento delle missioni diplomatiche e consolari, ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, ed a condizione che essa non venga utilizzata al fine di generare un vantaggio economico o un profitto direttamente o indirettamente per il Governo della Corea del nord.

2. *Conti correnti di Missioni diplomatiche o consolari del Governo della Corea del nord o dei suoi membri.* Il nuovo articolo 5bis bis impone alle Istituzioni finanziarie: il divieto di aprire nuovi conti correnti in favore delle missioni diplomatiche o consolari del Governo della Corea del nord o dei suoi membri; l'obbligo, entro 6 settimane dall'adozione del regolamento, di procedere alla chiusura dei conti correnti già aperti. In deroga a tale ultima previsione l'Autorità competente, su richiesta di una missione diplomatica nordcoreana o di un suo membro, ovvero per il tramite dell'istituto finanziario presso il quale il conto deve essere mantenuto e/o aperto, potrà autorizzare l'apertura o il mantenimento di un solo conto corrente per ciascuna missione e ciascun membro avendo accertato che si tratti di missione o sede istituita e accreditata, e che questa e/o ciascun membro non detengano altri conti correnti in Italia.

Con riferimento alle richieste di mantenimento del conto corrente provenienti dai Membri della missione, in caso di sussistenza di più conti correnti aperti sarà onere di costoro indicare, all'atto della richiesta in deroga, quale conto andrà mantenuto.

A tale ultimo riguardo, il Comitato di sicurezza finanziaria, su richiesta dell'Ambasciata della RDPC, ha autorizzato il mantenimento di un conto corrente ad essa intestato.

3. *Finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a scambi commerciali.* Il nuovo art. 9-bis ha generalizzato il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi.

In precedenza, tale divieto sussisteva solo in quanto connesso ad attività proliferanti.

Al paragrafo 2 dello stesso articolo è, tuttavia, prevista una deroga a tale divieto.

L'autorità competente potrà autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per tali scambi commerciali, in esito all'ottenimento dell'approvazione preventiva da parte del Comitato Sanzioni per la Repubblica popolare della Corea del nord sul caso in esame.

Successivamente, alla luce delle azioni della RDPC, il Consiglio ha deciso di introdurre alcune ulteriori misure restrittive.

In particolare, con la decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, è stato esteso il divieto di investire nella RDPC e con la RDPC a nuovi settori, quali l'industria delle armi convenzionali, la metallurgia e la lavorazione dei metalli ed il settore aerospaziale. Inoltre, è stata vietata la prestazione di determinati servizi - informatici, inerenti all'industria estrattiva, inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione e altri settori - a persone o entità della RDPC³⁴.

Inoltre, con la decisione (PESC) 2017/667 del Consiglio del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, sono state aggiunte all'elenco delle persone ed entità responsabili dei programmi della RDPC legati al nucleare, missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, oppure persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.

Il regolamento di esecuzione (UE) 661/2017 della Commissione del 6 aprile 2017 ha di conseguenza modificato gli allegati I nonies, II, III, III bis, III ter e V del regolamento (CE) n. 329/2007.

L'attività svolta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settore della controproliferazione

Nell'anno 2016 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha effettuato l'attività di contrasto ai traffici illeciti di prodotti dual-use, di armi di distruzione di massa e di altri beni rilevanti ai fini strategici.

In particolare, l'ADM come componente del Comitato di Sicurezza Finanziaria e partecipando tramite l'Ufficio Analisi dei Rischi alla Rete degli esperti ad esso collegata, ha contribuito a far emergere elementi che hanno consentito di inserire/mantenere attivi 10 profili finalizzati ad evitare che venissero effettuate operazioni ancora all'esame della Rete o del CSF oppure già valutate come potenzialmente vietate in relazione a specifiche normative restrittive (divieti/embarghi). L'attività ha riguardato in particolare esportazioni verso l'Iran, la Siria, la Russia e la Corea del Nord.

Con riguardo a quest'ultimo Paese ed al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in applicazione del Reg. CE 329/2007 e delle modifiche intervenute nel 2016, sono state selezionate da profili di rischio appositamente predisposti n. 119 operazioni di export e 33 operazioni in import afferenti merci dichiarate di origine nordcoreana o provenienti/destinate dal/al medesimo paese, ed una delle quali è stata oggetto di verbale di infrazione e conseguente segnalazione all'Autorità competente.

Per quanto attiene i controlli finalizzati ad evitare che si ponessero in essere condotte configurabili come "messa a disposizione di risorse economiche" a favore di persone fisiche o giuridiche designate nei diversi Regolamenti UE quali destinatari di misure di asset freezing per frenarne le attività o il finanziamento nel settore della proliferazione delle armi di massa, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso 3 verbali all'UIF.

Una mirata attività di verifica è stata svolta sulle operazioni doganali di esportazione verso paesi terzi assoggettati a misure restrittive oggettive. In questo settore la sinergia tra i profili di rischio già sopra delineati e altri 10 specifici profili di rischio ha permesso di conseguire 16 risultati positivi. Per quanto attiene la tipologia di merci interessate si tratta di materiale non connesso direttamente alla proliferazione ma di vietata esportazione verso il paese in quanto la Comunità internazionale ha inteso così stigmatizzare le attività di proliferazione o il mancato rispetto dei diritti umani. In tale categoria ricadono, ad esempio, sia i beni di lusso dei quali è stata fermata l'esportazione ai sensi del Reg. UE 36/2012 sia materiali quali le leghe a base di nichel/cromo controllate ai sensi del Reg. UE 267/2012.

³⁴ Tali misure sono state attuate con il regolamento (UE) n. 658/2017 del Consiglio del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007.

In materia di prevenzione dell'esportazione di beni assoggettati ad autorizzazione in quanto di possibile utilizzo ai fini della proliferazione delle armi di distruzione di massa e pertanto listati nell'All. I del Reg. CE 428/2009 o oggetto di un provvedimento restrittivo ad hoc ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, sono state elevati 5 verbali di infrazione e ne è stata data comunicazione all'Autorità competente.

E' proseguita anche nell'anno in considerazione l'attività di monitoraggio delle operazioni doganali di esportazione e di transito, verso paesi ad alto rischio di proliferazione e assoggettati a misure restrittive, con la conseguente selezione per il controllo di esportazioni di prodotti che, pur non essendo vietati, avrebbero potuto – alla luce delle informazioni disponibili e in considerazione del soggetto estero destinatario – contribuire ad attività controindicate nel settore.

Sulla base di tale monitoraggio sono state segnalate all'Autorità preposta una operazione di esportazione ed una di transito, che la stessa ha poi sottoposto al vincolo di autorizzazione previsto all'art. 4 del Reg. CE 428/2009.

Sono stati inoltre monitorati i cd. transhipment sul territorio doganale e per tre operazioni afferenti detta tipologia di operazione, è stata informata l'Autorità competente che ha disposto requisiti di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 428/2009, impedendo così che la merce potesse essere utilizzata a fini di proliferazione di armi di distruzione di massa.

In due casi la merce era costituita da lastre e barre di acciaio P20, nel terzo caso si trattava di policarbonato.

Riguardo alle citate operazioni, l'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha consentito di evitare che i beni potessero giungere a destinatari situati in un Paese colpito da regime sanzionatorio.

7.3 L'implementazione del Joint Comprehensive Plan of Action e i riflessi in Italia: linee guida nazionali e impatto della normativa statunitense

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti dell'Iran, delineato dalla risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nell'ambito della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è profondamente mutato nel corso del 2015 e 2016 in conseguenza dell'entrata in vigore del *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPoA). Il Piano di azione comune globale è stato concluso a Vienna il 14.7.2015 da Iran, Stati Uniti, Cina, Federazione Russa, Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea con lo scopo di porre sotto controllo il programma nucleare iraniano ed ha acquisito valore giuridicamente vincolante a seguito della risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2231 – adottata all'unanimità il 20 luglio 2015.

Con la certificazione da parte dell'*International Atomic Energy Agency* (IAEA) del completamento da parte iraniana dei principali impegni assunti da parte iraniana, a partire dal 16 gennaio 2016 ("*Implementation Day*") è iniziata la rimozione da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti di una parte significativa del regime sanzionatorio correlato alla proliferazione³⁵. In ogni caso è stato previsto un meccanismo di tutela (*snap-back clause*), da azionare nel caso in cui una delle parti contraenti violi gli impegni assunti con il JCPoA e la cui attivazione potrebbe determinare la reintroduzione delle sanzioni vigenti alla data dell'*Implementation day*. A tal proposito, il rapporto

³⁵ Il JCPoA prevede in successione altre due scadenze, il *Transition day* (entro il 2023) e il *Termination day* (entro il 2025). Il *Transition day* sarà raggiunto con la chiusura complessiva della verifica AIEA iraniano. Al raggiungimento di tale data, la UE rimuoverà le sanzioni relative alla proliferazione militare, incluse quelle riguardanti lo sviluppo balistico. Saranno inoltre de-sanzionati una serie di soggetti individuali. Il *Termination day* costituisce invece l'atto finale del JCPoA, quando una risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU eliminerà tutte le sanzioni ancora vigenti e sospenderà il monitoraggio delle Nazioni Unite sul programma nucleare iraniano. Un provvedimento equivalente sarà adottato dalla UE.

sull'attuazione del JCPoA del Direttore generale dell'IAEA Amano – reso pubblico nel novembre 2016 – ha confermato il generale rispetto da parte iraniana degli obblighi previsti dal JCPoA, facendo stato dell'attitudine collaborativa mostrata dalle autorità di Teheran.

A livello UE, con la decisione PESC/2016/37 del Consiglio UE sono quindi divenute effettive le previsioni della decisione PESC/2015/1863 del 18 ottobre 2015 e dei relativi regolamenti attuativi, il regolamento (UE) 2015/1861 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1862.

In base al nuovo quadro regolamentare europeo delineato dal regolamento (UE) 267/2012³⁶ per quanto concerne i servizi finanziari:

- è venuto meno il regime di notifica e autorizzazione dei trasferimenti di fondi da/verso soggetti iraniani non listati.
- è ammessa la prestazione di servizi di assistenza finanziaria per l'import/export con l'Iran così come l'export credit, la prestazione di garanzie o di assicurazioni.
- rimane sottoposta ad autorizzazione preventiva rilasciata dal Comitato di sicurezza finanziaria l'assistenza finanziaria in relazione a:
 - i beni, le tecnologie e i software di cui all'Allegato I;
 - i beni e le tecnologie elencati nell'Allegato II;
 - i software di cui all'Allegato VII A;
 - la grafite e i metalli grezzi o semilavorati di cui all'Allegato VII B;
- è vietata l'assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'Allegato III;
- è vietata l'assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 359/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Indipendentemente dall'oggetto della transazioni commerciali sottostanti l'operazione finanziaria, è necessario tenere presenti le restrizioni soggettive concernenti gli individui e le entità listate in base ad altri programmi quali, in primis, il finanziamento del terrorismo e la violazione dei diritti umani.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2017 del Consiglio del 16 gennaio 2017, in conformità con la decisione (PESC) n. 2017/83, *Bank Saderat PLC* (Londra), *Neka Novin* (alias *Niksa Nirou*), *West Sun Trade GmbH* e *Oil Industry Pension Fund Investment*

³⁶ Regolamento (UE) n. 267/2012 come modificato dalla decisione (PESC) n. 2016/37 del Consiglio dell'Unione europea (UE) del 16 gennaio 2016, di attuazione delle misure di cui alla decisione (PESC) n. 2015/1863, nonché nel regolamento (UE) n. 1861/2015 e nel regolamento di esecuzione n. 1862/2015, del 18 ottobre 2015. Da ultimo modificato con regolamento n. 1375/2016.

Company (OPIC) sono state rimosse dall'elenco di cui all'allegato IX, parte I.B del regolamento (UE) n. 267/2012. Inoltre, a seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13, T-433/13, T-158/13, T-5/13 e T-45/14, sono altresì state de-listate *Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH e Naser Bateni*.

A seguito dell'alleggerimento del quadro normativo sanzionatorio, l'economia iraniana ha avuto un recupero eccezionale. Il Fondo monetario internazionale ha stimato, nell'anno 2016, una crescita dell'economia iraniana del 6,6 per cento che si ritiene si stabilizzerà intorno al 4,5 per cento "nel medio termine con l'ampliamento della ripresa.

Inoltre si è assistito ad una forte ripresa degli scambi commerciali tra Italia e Iran, con un interscambio in aumento di circa il 37 per cento (dati gennaio-ottobre 2016). L'accordo sul nucleare iraniano (JCPOA) può rappresentare per l'Italia un'opportunità per rientrare nel mercato iraniano.

Permangono tuttavia alcuni fattori che ostacolano la piena ripresa delle relazioni economiche e finanziarie con l'Iran, tra cui il quadro normativo non in linea con gli standard internazionali scaturito dal suo isolamento internazionale nel corso delle sanzioni finanziarie dell'ultimo decennio, nonché le difficoltà operative legate al disallineamento tra la normativa europea e quella statunitense, sia in termini soggettivi (controparti iraniane verso le quali è possibile operare/ determinata dalla disomogeneità tra le liste) sia in termini oggettivi (beni che è possibile esportare).

Infatti, per quanto riguarda l'applicazione del JCPoA da parte degli Stati Uniti, nonostante la rimozione delle c.d. sanzioni secondarie applicabili a soggetti non residenti, *non-U.S. persons*, (c.d. regime extraterritoriale delle sanzioni) per motivi legati alla proliferazione, permangono diversi programmi sanzionatori, quali la normativa di contrasto al terrorismo, di violazione dei diritti umani e di destabilizzazione delle attività regionali.

Il timore di essere soggetti alle sanzioni secondarie - extraterritoriali imposte dall'OFAC (*Office Of Foreign Asset Control*), in caso di coinvolgimento in transazioni diverse con soggetti designati nelle c.d. *SDN List*, è aggravato dall'incertezza della direzione politica dall'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran. Se da un lato, il *JPoA* sta dando i propri frutti in termini di pressione sul governo iraniano per un ammodernamento del proprio sistema, inclusi anche gli aspetti di governance del sistema finanziario in termini di trasparenza e affidabilità nel contesto internazionale, dall'altro il tema del contrasto del